

**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE**

Audizione ENEA

Ing. Gilberto Dialuce
Presidente

Ing. Giorgio Graditi
Direttore Generale

Ing. Giulia Monteleone
Direttrice Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

Ing. Simona De Iuliis
Sezione Supporto Tecnico Strategico
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

nell'ambito dell'esame dello
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili
(Atto 187).

Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive,
commercio e turismo) della Camera dei deputati

Roma, 4 ottobre 2024

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

grazie per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, può fornire nell'ambito della propria missione di supporto alla transizione energetica ed alla penetrazione delle fonti rinnovabili.

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, intende attuare un'opera di riordino e di semplificazione normativa della disciplina concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni che oggi disciplinano la medesima materia. In particolare, l'obiettivo di semplificazione amministrativa è stato perseguito, tra gli altri, attraverso:

- (i) la riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica);
- (ii) una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza intrinseca ai regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata, sull'assunto che questi ultimi abbracciano progetti la cui realizzazione o il cui esercizio non comporta impatti ambientali significativi;
- (iii) l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della direttiva 2018/2001/UE (RED II), come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE (REDIII).

Sul piano del riordino normativo l'intenzione è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili.

Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati sono individuati, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi:

- a) attività libera;
- b) procedura abilitativa semplificata (PAS);
- c) autorizzazione unica (AU).

ENEA apprezza la riduzione dei regimi autorizzativi da 4 a 3, sebbene essa potrebbe determinare qualche criticità in termini di chiarezza e specificità. **L'aver eliminato la dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)** tra i regimi autorizzativi, in relazione specialmente agli interventi sugli impianti esistenti e già autorizzati sotto 1MW nelle aree idonee, **prima di uno strumento che invece si ritiene sia stato molto utile**, chiaro e di agevole interpretazione nel settore.

Inoltre si teme che **l'introduzione, per tutti e tre i regimi amministrativi, del titolo edilizio ai fini della costruzione degli impianti, possa avere come conseguenza l'appesantimento di tutti i procedimenti**, creando incertezze per gli operatori e un aggravio amministrativo per gli uffici competenti al rilascio del Titolo Edilizio stesso, tenendo tra l'altro in considerazione la peculiarità degli impianti fotovoltaici, che vengono realizzati senza costruzione di volumetrie significative, e generalmente modeste cubature per gli apparati di servizio.

Si rileva che il Testo Unico delle autorizzazioni, non introducendo nessuna definizione rispetto a progetti già approvati, e già in possesso dei titoli abitativi, ma non realizzati, rischia di creare incertezze normative che potrebbero rallentare o bloccare la realizzazione di impianti FER già approvati e finanziati. Al riguardo si suggerisce di introdurre nel testo un articolo aggiuntivo che chiarisca che questi ultimi non sono soggetti alle disposizioni del nuovo decreto.

Per i progetti, invece, in corso di approvazione, non è chiaro se agli stessi possano essere applicate le norme del presente decreto; a tal fine sarebbe opportuno chiarire i termini di applicabilità alle procedure in corso, indicando che alle domande di approvazione in corso siano applicate i termini di approvazione più favorevoli.

Con riferimento all'efficienza degli impianti, non risulta sia introdotto nessuno specifico richiamo all'utilizzo di tecnologie energetiche innovative, contrariamente a quanto viene specificato nel documento PNIEC, in contrasto con le normative vigenti che ne prevedono l'incentivazione, rischiando, come conseguenza, che siano realizzati impianti con tecnologie poco efficienti. Al riguardo si suggerisce che nel Testo Unico possa essere inserito un articolo che elenchi le tecnologie energetiche innovative già individuate nel PNIEC e di prevedere tempistiche differenti per le autorizzazioni.

La normativa nazionale attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, **mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo costi aggiuntivi e appesantimenti burocratici**. Infatti, si rileva che le eccezioni introdotte per impianti FER, per i quali si ricade in procedura abilitativa semplificata (PAS) piuttosto che in attività libera, avrebbero un impatto molto significativo soprattutto sul regime abilitativo degli impianti sulle coperture di edifici o strutture fuori terra. **È quindi auspicabile che almeno per gli impianti su tetto sia mantenuto il regime di edilizia libera attualmente vigente**, coerentemente con la funzione di semplificazione che dovrebbero avere le norme del Testo Unico e la necessità di diffondere sempre maggiormente la realizzazione di impianti sulle coperture.

Il Testo Unico non introduce nessuno specifico riferimento a tecnologie energetiche ibride (combinazione di tecnologie rinnovabili) rischiando di introdurre delle incertezze normative che nel caso di interventi su impianti già esistenti può disincentivare la realizzazione di impianti innovativi ad alta efficienza e quindi la maggiore diffusione sul territorio di sistemi energetici rinnovabili. Al

riguardo si ritiene che per questa categoria di impianti, posto che non impattino sui profili ambientali o paesaggistici – non debba essere considerata rilevante ai fini dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile e che, quindi, **vada abrogato il comma 2 della Sezione II dell’allegato A e dell’allegato B.**

Si nota, inoltre, che non viene introdotta nessuna distinzione tra solare termico e solare termico a concentrazione. È auspicabile che, quando si parla di solare termico sia chiarito che siano ricomprese le tecnologie del solare termico a concentrazione. All’articolo 12, posto che le tecnologie del solare termico a concentrazione consentono una stabilizzazione dei flussi energetici nelle reti di trasmissione grazie alla presenza degli accumuli termici e che le stesse sono impiegate per la produzione di calore di processo da utilizzare in ambito industriale, oltre ad essere incluse nel PNIEC, **si ritiene opportuno al comma 2 lettera b) e lettera d-bis, d-ter d-quater, d-quinques introdurre nel testo accanto alla parola “solare fotovoltaico” il solare termico a concentrazione e i sistemi solari ibridi. All’articolo 12 si dovrebbero includere oltre alle tecnologie di generazione anche le tecnologie di accumulo.**

Si osserva che il Testo Unico non interviene sistematicamente sul tema dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di accumulo termico e accumuli carnot battery. Considerata la strategicità di questa tipologia di impianti, sarebbe opportuno approfittare di questa occasione legislativa per rendere più efficiente il procedimento autorizzativo anche per questi sistemi, introducendo questa tipologia di impianti negli allegati A, B e C nei commi dove sono previsti gli accumuli elettrochimici. Negli stessi punti per questa tipologia di tecnologia andrebbero, inoltre, specificate dettagliatamente le soglie, indicando anche se queste soglie siano riferite ad impianti stand alone o ad impianti combinati oppure ad entrambe le tipologie. Si ritiene che nel computo della potenza dell’impianto di accumulo tipo carnot battery o accumuli termici ibridi non si debba tener conto anche della potenza dell’impianto di produzione.

Per ciò che riguarda le procedure di valutazione ambientali (VIA) **nel testo in questione si richiede la VIA per impianti fotovoltaici sui tetti e manufatti fuori terra oltre i 12 MW, mentre prima tale valutazione ambientale non era richiesta** essendo questi ultimi equiparati agli impianti non industriali e quindi esenti. Si ritiene che l’introduzione della procedura per l’applicazione specifica possa introdurre lungaggini rallentando la diffusione di nuove installazioni.

Nel seguito, infine, si riportano una serie di suggerimenti “puntuali” con riferimento all’allegato A:

- il riferimento al solare termico a concentrazione, anche in configurazione libera, dovrebbe essere inserito anche nell’allegato A e al fine di non introdurre dubbi interpretativi, potrebbe essere opportuno specificare che per edifici si intendono anche quelli di tipo industriale (“Interventi di nuova realizzazione nel comma 1 -sono soggetti al regime di attività di libera ...”; “Interventi di nuova realizzazione nel comma 1 lettera m”; “sezione II dell’allegato A lettera comma 1 a), comma 3, comma 4 lettera d)”;

- si suggerisce nell'allegato A "Interventi di nuova realizzazione nel comma 1 lettera r" di allargare il campo di applicazione anche al calore di processo per processi industriali, oltre a quello utilizzato per la climatizzazione e l'acqua calda;
- nell'allegato B sezione 1 lettere a, b, c, d, ed e del comma 1 e sezione 2 lettere b e c - sono totalmente assenti le tecnologie del solare termico a concentrazione; è auspicabile in questo comma l'introduzione della specificazione che le stesse norme sono applicabili anche agli impianti del solare termico a concentrazione anche in configurazione ibrida;
- per gli impianti a cogenerazione si ritiene necessario l'introduzione di un punto h-bis esteso anche agli impianti a cogenerazione per impianti industriali con un aumento della potenza fino a 10MW;
- si suggerisce l'introduzione nell'allegato B sezione 1 di un ulteriore articolo che sia applicabile anche ad impianti di solare termico a concentrazione ibridizzati con altre fonti energetiche tipo fotovoltaico o eolico, senza prevedere per questi ultimi i limiti di potenza previsti nel comma 2; questa tipologia di impianti infatti contribuisce ad attenuare i picchi di sovrapproduzione di fotovoltaico ed eolico aumentando l'efficienza dei sistemi energetici di trasmissione e contribuendo ad una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili;
- nell'allegato B sezione 2 lettera i), non risulta inserita nel testo una definizione delle tecnologie energetiche, rendendole così soggette a dubbi interpretativi; inoltre, la soglia di 1MW si ritiene in contrasto con il valore di 10MW indicata al punto c;
- nell'allegato B sezione 2, si suggerisce di inserire un ulteriore articolo che sia applicabile anche agli impianti di solare termico a concentrazione ibridizzati con altre fonti energetiche tipo fotovoltaico o eolico senza prevedere per questi ultimi i limiti di potenza previsti al comma 2, per le stesse motivazioni sopra espresse per la sezione 1;
- nell'allegato C sezione 1 lettera a, comma 1 lettera n, sono assenti le tecnologie del solare termico a concentrazione. Si ritiene opportuno in questo comma chiarire che le stesse norme sono applicabili anche agli impianti di solare termico a concentrazione e, al fine di evitare dubbi interpretativi, specificare che nella dizione di solare termico rientrano anche i sistemi del solare termico a concentrazione e solare termico a concentrazione ibrido.